



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: determinazione definitiva delle risorse necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente – anno 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;
- verificato che l'argomento rientra nell'ambito delle proprie competenze;
- premesso che il 17/12/2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2016-2018 dell'area dirigenziale delle Funzioni Locali (come definita dal Contratto Nazionale Quadro del 13/07/2016) che interessa anche il personale dirigente delle Camere di Commercio;
- visto l'art. 57 del CCNL sopra richiamato, che prevede dall'anno 2021 una nuova disciplina di costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali;
- vista la delibera della Giunta camerale n. 100 del 6.10.2021 "Quantificazione delle risorse aggiuntive discrezionali e linee di indirizzo per la definizione della consistenza del Fondo risorse decentrate anno 2021 del personale camerale; determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente - anno 2021";
- dato atto che con tale provvedimento la Giunta quantificava – ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - nell'importo complessivo di € 289.872,82, l'ammontare provvisorio del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, per l'anno 2021;
- considerato che il comma 2 del citato art. 57, con le lettere da a) ad e), reca l'elenco delle risorse conferibili al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, nei limiti finanziari disposti dalla vigente normativa in materia; in particolare:
 - il comma 2 lettera a), secondo il quale il Fondo è costituito da un "importo unico annuale" nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del predetto CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre 2020. Le risorse stanziare ai sensi dall'art. 56 del CCNL sono pari all'1,53% del monte salari anno 2015 relativo ai dirigenti e vanno ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dal 1° gennaio 2018;
 - il comma 2 lettera b), che dispone l'inserimento nel Fondo di risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;

- il comma 2 lettera c), che consente di aumentare stabilmente il Fondo con l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA), compresa la quota di tredicesima, non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021. Questa somma confluirà in maniera fissa e per l'importo annuo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio. Solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono anche i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tale fine, oltre i ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- il comma 2 lettera d), che prevede l'inserimento delle somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del medesimo CCNL;
- il comma 2 lettera e), che prevede la possibilità di inserire risorse stanziare dagli enti in maniera autonoma, per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia e nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. Secondo il successivo comma 4, le Camere di Commercio stanziano queste risorse subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1 comma 784 della Legge 205/2017;
- considerato che, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020, le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dal Collegio dei Revisori nel 2020, fanno riferimento a precedenti disposizioni contrattuali e sono complessivamente pari a € 283.504,06 come di seguito dettagliato:

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE - DA FONDO 2020	
CCNL 23.12.1999: art. 26, comma 1, lett. A) importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 e del C.C.N.L. del 27 febbraio 1997	267.023,95
art. 26, comma 1, lett. d) importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale	6.634,13
art. 26, comma 1, lett. g) importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27	28.184,54

INCREMENTI CONTRATTUALI - DA FONDO 2020	
art. 23, comma 1: Incremento di € 520,00	4.160,00
CCNL 22/2/2006, art. 23, comma 3: incremento, a decorrere dall'01/01/2003, di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001 per la quota relativa ai dirigenti nel rispetto dei medesimi criteri per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato definiti dalla contrattazione o concertazione	8.807,02
C.C.N.L. 14/05/2007, art. 4, comma 1: Incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato in misura - annua lorda comprensiva del rateo di tredicesima mensilità - corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna posizione dirigenziale ricoperta	8.008,00
C.C.N.L. 14/05/2007, art. 4, commi 4, 5 e 6: incremento, a decorrere dal 31/12/2005 ed a valere dall'anno 2006, delle risorse destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell'anno 2003 per la quota relativa ai dirigenti. La contrattazione o concertazione definisce i criteri per la ripartizione tra retribuzione di posizione e risultato	6.310,44
C.C.N.L. 22/02/2010, art. 16, comma 1: Incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per l'anno 2007, in misura - annua lorda comprensiva del rateo di tredicesima mensilità - corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna posizione dirigenziale ricoperta alla data dell'01/01/2007	2.870,40
C.C.N.L. 22/02/2010, art. 16, commi 4 e 5: incremento, a decorrere dal 31/12/2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005 che comprende e assorbe il precedente incremento avente decorrenza 01/01/2007. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato per l'anno 2008 dei dirigenti e anni seguenti ex 5° comma, art. 5, CCNL 03/08/2010	14.449,58
INCREMENTI CONTRATTUALI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - DA FONDO 2020	
C.C.N.L. 03/08/2010, art. 5, commi 1 e 2: Incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per l'anno 2009, in misura - annua lorda comprensiva del rateo di tredicesima mensilità - corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna posizione dirigenziale	3.055,00
C.C.N.L. 03/08/2010, art. 5, commi 4 e 5: somma pari allo 0,73% del monte salari relativo all'anno 2007; le risorse di cui al C.C.N.L. 03/08/2010, art. 5, comma 4, sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e destinate integralmente al finanziamento della retribuzione di risultato	4.980,08
DECURTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA - DA FONDO 2020	
Decurtazione art. 1 comma 3, lett. e) CCNL 12/02/2002: aumento stipendiale di € 3.356,97 con una corrispondente riduzione della retribuzione di posizione	- 13.427,88
Decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2013 - Fondo 2014	- 57.551,20
TOTALE RISORSE FISSE	
CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' ANNO 2020	
	283.504,06

- considerato che, per l'integrazione dell'unico importo annuale con le risorse di cui all'art. 56 del CCNL 17/12/2020, si deve fare riferimento alle risultanze delle Tabelle 12 e 13 del Conto Annuale 2015 riguardanti le ex Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona, dalle quali emerge un monte salari relativo alla dirigenza come di seguito evidenziato:

Conto Annuale 2015	Data di certificazione	Monte salari dirigenza
CCIAA Imperia	30/06/2016	164.077 €
CCIAA La Spezia	4/10/2016	110.254 €
CCIAA Savona	26/07/2016	152.469 €
TOTALE		426.800,00 €

- dato atto quindi che l'integrazione dell'unico importo annuale disposta dall'art. 56 del CCNL, a partire dal 2018 e pari all'1,53% del monte salari anno 2015, risulta essere di € 6.530,04 annui e concorre al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione stabiliti all'art. 54 comma 4 e, per la parte residuale, è destinata alla retribuzione di risultato;
- visto l'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. 135/2018 (convertito con legge n. 12 del 11/02/2019) secondo il quale "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";
- preso atto dell'orientamento Aran AFL33 secondo il quale la disposizione dettata dall'art. 56 *"non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi l'incremento resta costante nel tempo ... (omissis) ... Si ricorda inoltre che una parte dell'incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4). Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato. Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa. Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni."*
- considerato quindi che, solamente per l'anno 2021, viene inserita nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anche la somma complessiva di € 19.590,12 (pari a 6.530,04 per gli anni 2018, 2019 e 2020) vincolata a finanziare l'incremento della retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 01/01/2018 (per gli anni 2018, 2019 e 2020) e, per la parte rimanente, la loro retribuzione di risultato;
- dato atto che non ci sono risorse a titolo di RIA relativo al personale cessato, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c);
- visto l'orientamento Aran AFL34 che fornisce indicazioni su come interpretare la disposizione contenuta al comma 2 lettera e) dell'art. 57;

- considerato che la Giunta camerale, con la richiamata delibera n. 100, nel quantificare in via provvisoria il fondo de quo, ha previsto che tale ammontare poteva essere incrementato, a consuntivo: (i) a seguito di disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali; (ii) a seguito di eventuali compensi previsti per incarichi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 c. 4 del CCNL 22.02.2010, nonché dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001, conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dalla Camera o su designazione della stessa; (iii) per eventuali economie realizzate, a consuntivo, sul Fondo dell'anno 2020;
- considerato che la Giunta non ha ritenuto di riportare nel 2021 le economie realizzate sul fondo 2019 e che, non essendo ancora concluso il procedimento di liquidazione della retribuzione di risultato 2020, non sono state riportate nel fondo 2021 le risorse non utilizzate nel 2020 che verranno quindi, eventualmente, ricollocate nel fondo 2022;
- viste le disposizioni normative che si sono succedute in questi anni e che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, da ultimo il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, secondo il quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.Lgs. 30 marzo n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;
- accertato che per il 2021 le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, per le quali opera il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, sono inferiori a quelle determinate per il 2016, come di seguito illustrato:

Risorse fisse soggette al limite	283.504,06
Risorse variabili soggette al limite	6.368,76
Ammontare fondo da mettere a confronto con il "tetto" del 2016	289.872,82
Limite Fondi 2016 ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017	321.131,85
Riduzione per rispetto limite 2016 - D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2 (b)	--

- considerato quindi che le risorse destinate per il 2021 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza vengono definite per complessivi € 315.992,98, come illustrato nello schema allegato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- atteso che sotto il profilo della copertura finanziaria necessaria alla determinazione delle risorse di cui trattasi, il preventivo economico 2021 del corrente esercizio presenta la necessaria disponibilità nel conto 321014 “retribuzione di posizione e di risultato dirigenti” (stanziamento di € 321.131,85);

DETERMINA

di approvare, nell'importo di € 315.992,98, la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2021, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

di dare atto che l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dirigente per l'anno 2021, per il quale opera il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito dello stanziamento previsto nel preventivo economico per l'anno 2021 al conto 321014 "retribuzione di posizione e di risultato dirigenti";

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Casarino)

firma digitale